



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI CAMERI

STATUTO SEZIONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Cameri, l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Cameri APS - ETS**" con sigla "**CAI Cameri APS-ETS**", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemontese del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in

IL DIRETTORE

Franco GAROFALO *

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico Desjgnore



e)

f)

g)

h)

materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali tra cui la gestione di una parete di arrampicata per i soci CAI.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile decide sull'accettazione della domanda di ammissione, motivando l'eventuale diniego, o, in caso di accettazione, facendone annotazione sul libro degli associati.

Sia in sede di ammissione al CAI CAMERI sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.



LC
NR

Il socio, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto e i regolamenti del CAI CAMERI, lo statuto e il regolamento generale del Club Alpino Italiano, nonché ogni delibera dei relativi organi.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa e durata

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o



125

125

Int
gra
le

Al
So



22
[Signature]

Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il dieci per cento Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 8 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 5 giorni prima della data

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3 deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'Assemblea che si svolge secondo le modalità del presente comma si

Il presente documento è riservato ai soli fini per i quali è stato emesso e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del suo ambito di validità.

11/10/2011
12/11/2011

Art. 12 - Oggetto della Sezione
Il presente documento ha per oggetto l'approvazione del Piano di lavoro per l'anno 2012, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Provincia di Novara.

Art. 13 - Approvazione
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Provincia di Novara, in data 11/10/2011, con deliberazione n. 12.

Art. 14 - Segretaria
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Provincia di Novara, in data 11/10/2011, con deliberazione n. 12.



Art. 15 - Segretario
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Provincia di Novara, in data 11/10/2011, con deliberazione n. 12.

Art. 16 - Segretario
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Provincia di Novara, in data 11/10/2011, con deliberazione n. 12.

cons
nec
il Pr
com
suc
ver
finc

Ar
L'A
al
pa

Ar
Le
al:
m
Le
Pe
ha
in
se
d
n
N
L
i
a
le di A
rovinc

Handwritten signature and initials.

considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario verbalizzante, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre Scrutatori; spetta al Presidente ed al Segretario verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a 4 e non superiore a 11 componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;



- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente di Sezione può essere rieletto per un ulteriore mandato e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.



Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

Il compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Orga
riunior

È com

a) l'e
pr
de

b) il

c) la

d) la
c

Art.
Son
quis



Al
o
co
d
N
d
e

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della carica esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO "Organi Tecnici centrali Operativi" / OTTO "Organi Tecnici Territoriali Operativi" di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia

previs
con la
Ha un
che è
Dirett

Art.
Il pa
cost
o pr
dei
da
di c
Sez
di
vie
for



previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI, dal regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33
Per tutt
e del Re
Legislat
attuazi
compal
sua ap
Ogni m
dei So
Comiti
il sues
Club A



TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

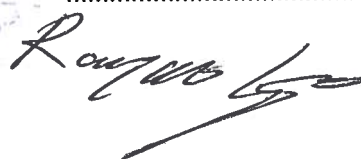
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Cameri del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 9 aprile 2024.

Il Presidente della Sezione
.....



Il Presidente dell'Assemblea
.....







Club Alpino Italiano
Sezione di Cameri
Via Novara 20 28062 Cameri
Cod.fisc.80020340032

Cameri, 9 aprile 2024

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Viene convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il seguente OdG:

- Passaggio della sezione a ETS/APS
- Statuto ETS
- Accordo Decathlon
- Designazione di un delegato assemblea CAI nazionale e regionale
- Bilancio preventivo 2024
- Bilancio consuntivo 2023
- Andamento iscrizioni

Consiglieri presenti: Micheletto, Migliorini Fabio, Migliorini Franco, Minotti, Rossaro, Tornotti E.

Assenti giustificati: Brustio, Olivani, Tornotti D.

Essendo andata deserta la prima convocazione prevista per le 20.15, viene dichiarata aperta la seconda convocazione alle ore 21.15 alla presenza di 15 Soci.

Il Presidente di Sezione F. Rossaro saluta i presenti e chiede agli stessi di nominare un Presidente dell'Assemblea che viene individuato nel Socio Rampazzo Sergio che accetta.

Sovvertendo la sequenza dell'OdG, il Presidente F. Rossaro inizia parlando dell'andamento delle iscrizioni: siamo a oggi a quota 300, che è il massimo storico della vita della nostra Associazione, che comunque è destinata ad incrementarsi considerando i probabili "ritardatari"; tale numero è comunque da ascrivere in buona parte al progetto "Una montagna di famiglie" fatto in collaborazione con l'Istituto Scolastico Tadini di Cameri.

F. Rossaro passa poi ad illustrare il perché la Sezione ha voluto intraprendere il percorso per diventare ETS (Ente del Terzo Settore) evidenziando i pro e i contro della scelta che principalmente sono incentrati sulla probabile possibilità (anche se remota) di incorrere in eventuali controlli di tipo finanziario da parte delle autorità preposte, legati appunto alle realtà di tipo associativo ex ONLUS e "senza scopo di lucro" come il CAI.

Chiede pertanto all'Assemblea di esprimere un parere sull'argomento e di votare per alzata di mano l'approvazione al passaggio a ETS: l'Assemblea approva.

Viene presentato all'Assemblea il nuovo Statuto ETS della Sezione elaborato in base ad uno standard proposto dal CAI Centrale ed adattato alle nostre esigenze concordate peraltro in prima analisi con la Commercialista. Viene richiesta l'approvazione da parte dei Soci presenti: viene approvato.

Due copie di questo Statuto vengono controfirmate dal Presidente di Sezione e dal Presidente eletto dell'Assemblea e verranno messe agli atti come documentazione necessaria per l'iter di passaggio a ETS.

F. Rossaro presenta le magliette fatte fare in collaborazione con Decathlon recanti il logo del CAI, da fornire ai ragazzi partecipanti al già suddetto progetto con le Scuole: l'Assemblea apprezza il risultato.

Il Presidente F. Rossaro comunica che, dato che abbiamo raggiunto un numero adeguato di Soci iscritti, il CAI Centrale richiede la nomina di un Delegato alle Assemblee Regionali e Nazionali in grado di supportare il Presidente di Sezione in questi frangenti. Propone la figura del Socio Toscani Pierangelo, come scelta primaria e chiede all'Assemblea di valutare e votare tale proposta: l'Assemblea approva.

A margine F. Rossaro comunica che comunque per la prossima Assembleia LPV (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta) che si terrà prossimamente a Mondovì alla quale siamo invitati, saremo presenti solamente come "osservatori" in quanto si fa riferimento allo *status* dell'anno precedente in cui eravamo ancora Sottosezione.

Il Segretario di Sezione E. Tornotti passa poi ad illustrare sia il Bilancio consuntivo 2023 che il Bilancio preventivo 2024; il consuntivo 2023 (trattandosi ancora di bilancio di Sottosezione) era già stato consegnato alla Sezione di Novara per la sua approvazione: vengono comunque lette le cifre di attivo e passivo che lo hanno generato, che vengono commentate dai presenti.

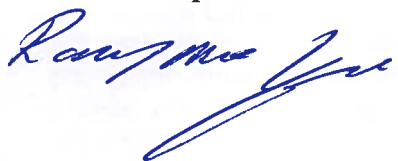
Il preventivo 2024 è basato appunto sulla previsione di entrate e sull'assegnazione delle spese previste sfruttando tali entrate, rammentando il fatto che, come da normativa ETS, la previsione di avanzo di fine gestione non deve superare il sei per cento delle entrate.

Viene chiesto all'Assemblea di approvare tali Bilanci: l'Assemblea approva.

Copia dei Bilanci viene controfirmata dal Presidente e dal Segretario di Sezione e rimangono a disposizione per future visioni.

Non essendoci null'altro di cui discutere il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 22.30

Il Presidente dell'Assemblea
S. Rampazzo



il Presidente della Sezione
F. Rossaro



3 442 29/04/2024

0,00 TS824L000442000OF
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TS8